



CONFINDUSTRIA

**Commissione Industria del Senato della Repubblica**

**Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29 - Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

**Audizione informale**

**Elio Schettino, Direttore Area Fisco, Finanza e Welfare**

**Confindustria**

**3 aprile 2012**

## Il credito alle imprese

Per le imprese è in atto un preoccupante fenomeno di restrizione del credito sia in termini di quantità erogata che di costi applicati.

I dati più recenti (elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia) indicano che i prestiti alle imprese in Italia sono in calo. A gennaio si sono ridotti dello 0,1%, dopo il -1,0% di dicembre (pari a 20 miliardi in meno di crediti erogati) e il -0,2% di novembre (dati destagionalizzati). Il tasso di crescita annuo si attesta al +1,0% (dal +5,8% di ottobre 2011).

A questa contrazione si aggiunge un elevato livello del costo del credito. Il tasso di interesse pagato per i prestiti bancari dalle imprese italiane è salito rapidamente nel 2011, attestandosi in media al 4,1% a gennaio 2012, quasi un punto in più rispetto al 3,2% del giugno 2011. Ciò a causa dall'aumento dello spread applicato dalle banche sull'Euribor (+2,8 punti a gennaio, da +1,7 a giugno). In particolare, il tasso pagato dalle PMI è salito al 5,0% a gennaio (da 3,7% a giugno), con uno spread di +3,8 punti (da +2,2 punti).

L'indagine qualitativa Banca d'Italia, condotta sulle banche, segnala forte stretta addizionale dell'offerta di credito nel 4° trimestre 2011 in Italia, specie sui prestiti a lungo termine. Stretta che si somma a quelle registrate fin dall'avvio della crisi del 2008 e mai riassorbite. Aumentano margini di interesse, altri oneri, richieste di garanzie e limiti sui volumi erogati.

Quanto alla domanda di credito da parte delle imprese, Banca d'Italia rileva che la domanda di finanziamenti non è diminuita perché è alimentata dal maggior fabbisogno di capitale circolante e dalla domanda per ristrutturazione del debito.

La restrizione finanziaria in Italia è resa più grave dall'allungamento dei tempi di pagamento sia del settore pubblico, sia tra imprese. Per ottenere un pagamento dalla PA le aziende italiane (elaborazioni CSC su dati Intrum Iustitia) hanno atteso 180 giorni nel 2011 (128 nel 2009). In altre economie avviene il contrario: i tempi di pagamento della PA si sono ridotti in Francia a 64 giorni (da 70), in Germania a 35 giorni (da 40).

Analogo allungamento è stato registrato per i pagamenti tra imprese in Italia: i tempi si sono allungati a 103 giorni (88 nel 2009). Si sono ridotti, invece, in Francia (a 59 giorni, da 63) e Germania (a 37, da 46). Ciò aumenta il fabbisogno finanziario dei fornitori in Italia, in larga misura piccole aziende.

Peraltro, nonostante i recenti miglioramenti per le banche derivanti dall'abbassamento dello spread sui titoli di Stato italiano e dall'immissione di liquidità da parte della BCE (erogati alle banche 489 miliardi di euro a dicembre 2011 e 530 miliardi a febbraio 2012, di cui circa 250 alle italiane), resta il timore che il *credit crunch* proseguirà nei prossimi mesi.

Il perdurare di questa situazione suscita forti preoccupazioni. La carenza di credito infatti è uno dei principali fattori di freno per le imprese italiane: oltre a ostacolarne l'attività, ne penalizza la competitività rispetto alle aziende straniere e in particolare a quelle tedesche che godono di condizioni creditizie molto più favorevoli grazie alla migliore situazione tedesca in termini di debito pubblico. La restrizione del credito è meno forte anche in Spagna e Francia.

Ad essere più penalizzate sono le piccole e medie imprese italiane che fanno maggiormente ricorso al credito bancario e hanno minore potere contrattuale rispetto alle banche.

In questo scenario si sono inserite le novità normative in materia di commissioni introdotte dal DL Liberalizzazioni - poi modificate dal Decreto in esame - che rischiano di introdurre un ulteriore elemento di tensione nel rapporto tra banche e imprese.

## Il decreto legge 24 marzo 2012, n. 29

Il decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 (Decreto) ha integrato le disposizioni contenute all'articolo 27-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (DL Liberalizzazioni), relativo alla nullità di clausole nei contratti bancari. In particolare il decreto ha:

1. completato le disposizioni del DL Liberalizzazioni che sancivano la nullità delle commissioni bancarie a fronte della concessione di linee di credito, chiarendone e circoscrivendone l'ambito applicativo;
2. previsto l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese.

### *Le commissioni bancarie*

L'articolo 27-bis del DL Liberalizzazioni aveva sancito la "nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo".

In proposito il Decreto in esame ha chiarito che tale nullità opera esclusivamente qualora le stesse clausole siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico bancario che detta disposizioni in materia di *Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*<sup>1</sup>.

Confindustria condivide l'opportunità di una simile integrazione.

Infatti, l'abolizione delle commissioni bancarie avrebbe avuto un impatto negativo non solo per il sistema bancario ma anche per le imprese.

Le commissioni rappresentano una voce importante nei bilanci delle banche. Le stime circolate in ambito bancario indicano che le commissioni ammontano a circa 10 miliardi di euro, una somma molto cospicua che in qualche modo le banche avrebbero dovuto compensare.

Vi era il legittimo timore che l'effetto immediato della norma sarebbe stato un incremento generalizzato dei tassi di interesse con la penalizzazione indiscriminata delle imprese.

Ma poiché il tasso non può includere tutte le voci di costo che un istituto di credito sostiene per l'erogazione del credito e considerati comunque i limiti imposti dalla legge sull'usura, saremmo

---

<sup>1</sup> L'art. 117 bis, introdotto dal decreto Salva Italia (l. 22/2011) stabilisce che:

- per le aperture di credito si può applicare una commissione onnicomprensiva - proporzionale alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento e non superiore allo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione - più un tasso debitore sulle somme effettivamente utilizzate;
- per gli sconfinamenti si può applicare una commissione di istruttoria veloce - determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi - più un tasso debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

L'art. 117 bis prevede inoltre che le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito sono nulle (ma la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto). Infine è previsto che il CICR adotterà disposizioni applicative dell'articolo 117 bis per estenderne l'applicazione ad altri contratti e per individuare i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce. Tale delibera dovrà essere adottata entro il 31 maggio e dovrà entrare in vigore al più tardi entro il 1° luglio 2012.

senza dubbio andati verso un'ulteriore restrizione del credito motivata non dalla cattiva qualità del prestatore bensì dall'impossibilità di coprire i costi di gestione del fido.

Inoltre, la nullità delle commissioni disposta dal DL Liberalizzazioni solleva un tema più ampio che riguarda la regolazione degli elementi di costo attraverso strumenti legislativi.

La trasparenza e la correttezza dei rapporti sono aspetti fondamentali del rapporto tra banche e imprese ed è corretto prevedere norme che ne definiscano la disciplina. Disposizioni normative che intervengono invece sulla struttura del *pricing* di un'attività imprenditoriale rischiano di interferire nelle relazioni banche e imprese, compromettendo anche la possibilità di accordi che si è sviluppata in questi anni.

Si è infatti consolidato un sistema di collaborazione tra il mondo bancario e il sistema produttivo che ha dato origine a iniziative molto rilevanti a partire dai primi anni 2000 con la sottoscrizione di numerosi protocolli d'intesa, che hanno apportato modifiche concrete nelle relazioni.

In particolare, negli ultimi anni le difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare ci hanno indotto a muoverci secondo linee condivise. Banche e imprese insieme hanno realizzato iniziative importanti per affrontare l'emergenza e creare le condizioni per la crescita del sistema imprenditoriale.

Si pensi, ad esempio, alle iniziative sviluppate a livello europeo per attenuare l'impatto di Basilea 3 sull'erogazione del credito alle PMI.

Ma soprattutto si pensi agli accordi sul credito: l'Avviso Comune (2009), l'Accordo per il credito (2011) e il recente accordo sulle Nuove misure per l'accesso al credito delle PMI (sottoscritto il 28 febbraio 2012). Ci aspettiamo ora dal sistema bancario lo stesso sostegno che abbiamo avuto con l'Avviso Comune, grazie al quale è stato possibile sospendere oltre 225.000 finanziamenti, per un valore complessivo di 65 miliardi di debiti residui e, soprattutto, di 15 miliardi di rate sospese.

#### *L'Osservatorio nazionale sull'erogazione del credito*

Altra importante norma del decreto è la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Osservatorio sull'erogazione del credito alle imprese e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito.

L'Osservatorio sarà composto da due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono inoltre essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.

Più in dettaglio, il decreto attribuisce all'Osservatorio le seguenti funzioni:

- promuovere, d'intesa con l'ABI, la definizione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese al fine di rendere le valutazioni del merito di credito più trasparenti e favorirne la comprensione da parte dell'impresa;
- intervenire, d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, presso la Banca d'Italia, l'ABI e le singole banche richiedendo le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel processo di concessione dei finanziamenti. A fronte di tali richieste le banche sono tenute a indicare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

In proposito, si osserva che l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio del credito possa essere utile se il nuovo organismo si configurerà come sede di discussione e individuazione di linee di intervento per facilitare le relazioni e l'erogazione del credito.

Si apprezza dunque il Decreto laddove prevede che l'Osservatorio sia la sede per la definizione delle "migliori prassi" per la gestione delle pratiche di finanziamento e Confindustria è ovviamente interessata a parteciparvi in qualità di invitato.

È inoltre importante la possibilità prevista per l'Osservatorio di intervenire per dirimere eventuali criticità nell'erogazione del credito anche se vi è qualche dubbio sull'efficacia di questa misura.

In questo senso, infatti, il ruolo dell'Osservatorio richiama la funzione di "mediazione" assegnata agli osservatori costituiti presso le Prefetture a seguito delle disposizioni del DL n. 185/2008. Secondo le segnalazioni ricevute dal nostro sistema associativo, l'attività di mediazione è stata molto limitata e solo in rari casi le imprese si sono rivolte agli osservatori per risolvere controversie con le banche in merito alla concessione del credito. Di fatto tali osservatori hanno rappresentato il luogo in cui gli operatori del territorio hanno potuto confrontare le loro esperienze, ma in concreto la loro efficacia è stata molto limitata.

## **Conclusioni**

Il giudizio complessivo sul decreto legge n. 29/2012 è positivo.

Ciò detto, resta un problema di trasparenza e comparabilità delle commissioni nonché della loro entità che può incidere in modo significativo sul costo finale del credito.

In proposito, un recente studio della Commissione Europea (SMEs Access to Finance, 2011) rileva che il 48% delle PMI europee - nei sei mesi precedenti la rilevazione che si è svolta tra agosto e ottobre 2011 - segnala un incremento dei costi diversi dal tasso di interesse (commissioni, spese, tasse).

L'analisi per paesi indica che l'Italia è tra i paesi in cui si sono registrati gli incrementi più elevati con il 63% (contro il 44% dell'indagine del 2009) delle PMI intervistate che hanno indicato un aumento dei costi diversi dal tasso di interesse, seguita dal Portogallo (71%) e dalla Spagna (73%).

Pertanto, risolte le questioni normative, il tema delle commissioni resta aperto e il dibattito che si è aperto sull'argomento può rappresentare l'occasione per avviare un nuovo confronto con il sistema bancario.

